

## Progetto CReIAMO PA

- *Competenze e Reti per l'Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA*

**Linea di intervento LQS1 Valutazioni ambientali Azioni per il miglioramento dell'efficacia dei processi di VAS e di VIA relativi a programmi, piani e progetti**

**AQS1.1 "Rafforzamento delle competenze e qualità della documentazione tecnica"**

### WORKSHOP

**LA DEFINIZIONE DI DETERMINATE TIPOLOGIE PROGETTUALI: ESPERIENZE A CONFRONTO PER UN'OMOGENEA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE DELLA DISCIPLINA DI VIA**

*Auditorium MATTM - Roma, 4 dicembre 2018*

Gli incentivi per la produzione di biometano in ambito agricolo

**Roberto Murano**



**CReIAMO PA**

Per un cambiamento sostenibile



# Agroenergie: settore strategico per l'agricoltura

Il sistema agroenergico europeo ed italiano è un ottimo esempio di un **modello sostenibile ed efficiente**, che combina in modo sostenibile l'uso di colture classiche con l'utilizzo di sottoprodotti e residui (rifiuti agro-industriali, effluenti di allevamento, ecc.)

Creazione di **opportunità di integrazione dei redditi** degli agricoltori con altre attività connesse

**Riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti** per gli agricoltori e **utilizzo dell'energia prodotta** dalle biomasse all'interno dell'azienda agricola e la vendita dell'eccedenza alla rete nazionale

Promozione di un'agricoltura economicamente ed ambientalmente sostenibile:

- Sviluppo di una **produzione sostenibile di agroenergie** (da sottoprodotti e rifiuti provenienti dall'agricoltura)
- Contributo allo sviluppo di pratiche che **riducono gli impatti ambientali negativi** e migliorano il contributo economico e sociale per tutta la filiera e gli stakeholder coinvolti



# Obiettivi UE 2030



- Riduzione vincolante delle emissioni di gas serra almeno del 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990
- Quota dei consumi energetici finali coperta da energie rinnovabili per almeno il 32%; questo obiettivo è vincolante a livello UE e sarà realizzato mediante i contributi degli Stati membri
- Miglioramento dell'efficienza energetica almeno del 35% a livello dell'UE
- Quota del 14% di energia da fonti rinnovabili nei trasporti




# Benefici

- Lotta al cambiamento climatico
- Sviluppo locale sostenibile
- Decarbonizzazione dell'economia
- Economia circolare
- Bioeconomia sostenibile
- Efficienza energetica
- Monitoraggio e riduzione delle emissioni



## Quota delle fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia settore trasporti nei principali paesi europei



## Quota delle fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia settore trasporti nei principali paesi europei

Tra i principali paesi europei, la quota relativa di energie rinnovabili nel consumo di carburante per i trasporti oscilla tra circa il 30% in Svezia e il 10% in Austria fino al 2% in Croazia, Grecia, Slovenia ed Estonia nel 2016.

In Italia la quota raggiunta è pari a circa il 7%, leggermente superiore alla media europea, pari a 39 Mtep, coperta principalmente dai biocarburanti «classici» immessi in consumo.




# Biometano in Europa

Negli ultimi anni il settore del biometano in Europa è cresciuto significativamente ed oggi

- L'Europa è leader mondiale nel settore del biogas e del biometano con **oltre 500 impianti attivi** con una produzione che ammonta a **2,8 miliardi di m<sup>3</sup>**
- ha mobilitato **investimenti per 9 miliardi**, con circa **175.000 posti di lavoro** (dati 2015 per settore biofuel, biogas e waste to energy)



# Numero di impianti e produzione di biometano in Europa





# Impianti a biometano in Europa

NUMERO IMPIANTI : 503

PRODUZIONE : 17.265 GWh

Le **colture energetiche dedicate** e i **residui/sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici** sono le due materie prime più utilizzate in Europa, seguite dai **rifiuti e dai fanghi di depurazione**.

La Germania rimane il leader in questo settore, così come per la produzione di biogas, con 194 impianti di biometano. Lo stesso sviluppo significativo si può osservare solo in pochi altri paesi europei, ovvero il Regno Unito con 43 nuovi impianti nel 2016 per un totale di 85 impianti installati, mentre in Francia sono 12 gli impianti a biometano operativi, così come in Svizzera.



# Sistemi incentivanti

I sistemi incentivanti per le fonti energetiche rinnovabili negli ultimi anni sono stati una delle priorità delle politiche energetiche di molti paesi europei ed extraeuropei, basti considerare che gli incentivi rappresentano uno degli strumenti principali che hanno consentito lo sviluppo di tale settore, specialmente nel comparto agricolo, attirando investitori da tutto il mondo che hanno permesso all'Europa di raggiungere le prime posizioni nella classifica di numero di impianti installati a livello mondiale.



## Decreto 2 marzo 2018

Dopo un intenso lavoro di concertazione tra le Amministrazioni, sentiti tutti gli stakeholder interessati e superato positivamente il negoziato con la Commissione europea a seguito della notifica del provvedimento, il decreto interministeriale 2 marzo 2018, sulla promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti, è stato sottoscritto dal Ministro dello Sviluppo economico e dai Ministri dell'Ambiente e delle Politiche agricole e **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018.**



## Decreto 2 marzo 2018

Il decreto è finalizzato sia alla promozione del biometano che di tutti gli altri biocarburanti che possono essere classificati “avanzati”, che erano già stati introdotti nell’ordinamento italiano dal decreto 10 ottobre 2014, in anticipo persino sulla normativa comunitaria che ne ha promosso lo sviluppo solo con la Direttiva 2015/1513/UE.



## Decreto 2 marzo 2018

- Il decreto 5 dicembre 2013 aveva già definito le modalità di incentivazione del biometano, in attuazione al d.lgs. 28/2011
- Nel triennio 2015-2017 è stato realizzato solamente un nuovo impianto di biometano, peraltro alimentato a FORSU.



## Decreto 2 marzo 2018

Lo scarso successo è probabilmente dovuto alla maggiore complessità del sistema, ma soprattutto nella difficile “bancabilità” degli investimenti dovuta alle difficoltà di valorizzazione dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC) che gli operatori ricevono dal GSE a seguito dell’immissione in consumo di biocarburanti e che dovevano collocare su un mercato libero.



## Decreto 2 marzo 2018

Per rilanciare gli investimenti, le Amministrazioni competenti hanno deciso, già a partire dalla seconda metà del 2016, di revisionare la normativa di incentivo del biometano con lo scopo di programmare un periodo di accesso agli investimenti più ampio che arrivi e vada oltre il 2020 e di risolvere le criticità che hanno in precedenza reso “complicata” la realizzazione di impianti di biometano a partire da realtà agricole.



# Principali novità del Decreto 2 marzo 2018

- Ampliamento del periodo di accesso (fino al 2022) ribadendo e rafforzando gli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati con un percorso di crescita nel tempo già delineato e che porterà a superare gli indicatori fissati in sede europea;
- maggiori garanzie di remunerazione degli investimenti, attraverso il meccanismo di “ritiro” dei CIC direttamente dal GSE al prezzo di 375 euro/CIC;





# Principali novità del Decreto 2 marzo 2018

- obbligo specifico anche per i biocarburanti avanzati diversi dal biometano allo scopo di offrire una prospettiva di sviluppo e un mercato anche per queste produzioni innovative;
- migliori prospettive per la riconversione a biometano di impianti di biogas;
- maggiorazioni dei CIC per la realizzazione di impianti di distribuzione e di liquefazione



## Campo di applicazione del Decreto

- Il decreto si applica ai nuovi impianti di produzione di biometano che entrano in esercizio dopo il 20 marzo 2018
- Per essere considerato nuovo, l'impianto deve avere di nuova realizzazione le sezioni per la produzione, il convogliamento, la depurazione e la raffinazione del biogas.



## Campo di applicazione del Decreto

- Il decreto, inoltre, si applica ad impianti già esistenti che producono biogas e che, sempre a partire dal 20 marzo 2018, vengono parzialmente o totalmente convertiti alla produzione di biometano.
- In ogni caso sia gli impianti nuovi che quelli riconvertiti devono entrare in esercizio entro il 31 dicembre 2022 mentre viene fissato un tetto di producibilità di biometano pari a 1,1 miliardi di standard metri cubi all'anno.



## Gli incentivi per il biometano

- Obiettivo di immissione in consumo superiore a quello previsto a livello comunitario per il 2020.
- Obbligo crescente fino al 2022, tenendo conto, rispetto al 2014, anche delle novità introdotte dalla Direttiva ILUC.
- Target dei biocarburanti avanzati deve essere conseguito sia con l'utilizzo di biometano avanzato (75%) sia di altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano (25%).



## Gli incentivi per il biometano

Anno	% obbligo biocarburanti decreto 2 marzo 2018	% obbligo biocarburanti avanzati decreto 2 marzo 2018	Stima* quantità biocarburanti (Gcal)	Stima* quantità biocarburanti avanzati (Gcal)	% obbligo biocarburanti ante decreto 2 marzo 2018	% obbligo biocarburanti avanzati ante decreto 2 marzo 2018
2018	7,00	0,60	23.800.000	2.040.000	7,50	1,20
2019	8,00	0,80	27.200.000	2.720.000	9,00	1,20
2020	9,00	0,90	30.600.000	3.060.000	10,00	1,60
2021	9,00	1,50	30.600.000	5.100.000	10,00	1,60
dal 2022	9,00	1,85	30.600.000	6.290.000	10,00	2,00



## Gli incentivi per il biometano

- È avanzato il biometano ottenuto a partire da residui, sottoprodotti e colture intercalari (secondo raccolto), elencate nella parte A dell'allegato 3 del decreto 10 ottobre 2014
- Per dare alcune indicazioni puntuali, il decreto elenca una serie di colture che, se inserite in rotazione come precedenti o successive alle colture principali, rientrano nel più generico dettato della lettera r).



# Gli incentivi per il biometano: Garanzie di origine

Il decreto istituisce il “Registro nazionale delle Garanzie di Origine del biometano”, attraverso il quale sarà possibile dimostrare l’origine rinnovabile del biometano. La Garanzia di Origine viene riconosciuta al biometano prodotto a partire da sottoprodotti, che non riceve altri incentivi e potrà essere scambiata e utilizzata per il rispetto dell’obbligo di disporre di quote equivalenti in termini di emissioni di carbonio evitate, nell’ambito del sistema di scambio istituito con la Direttiva 2003/87/CE.



## Gli incentivi per il biometano: articolo 5

- Dal 2006 è stato istituito in Italia l'obbligo di immettere in consumo biocarburanti a fronte del consumo di benzina e gasolio fossile. Pertanto il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) rilascia ai soggetti che immettono in consumo biocarburanti i Certificati di Immissione in Consumo (CIC) che sono necessari ai “soggetti obbligati” per dimostrare di aver assolto all'obbligo a loro carico.
- I CIC possono essere commercializzati e costituiscono la principale forma di incentivazione all'utilizzo di carburanti di origine rinnovabile.





## Gli incentivi per il biometano: articolo 5

- Qualsiasi produttore di biometano può chiedere al GSE il rilascio dei CIC per i quantitativi venduti (immessi nella rete del gas naturale e destinati ai trasporti) e poi vendere tali CIC.
- In deroga al *mainstream* il decreto introduce una specifica tempistica mensile per il rilascio di questi CIC e può comunque essere riconosciuta la maggiorazione denominata *double counting*, ossia il rilascio di 1 CIC ogni 5 Gcal invece che ogni 10 Gcal nel caso il biometano sia prodotto a partire da residui e sottoprodotti.



## Gli incentivi per il biometano: articolo 5

- Per la maggiorazione è necessario che l'autorizzazione di costruzione e esercizio dell'impianto indichi esplicitamente l'utilizzo di tali materie. È consentito anche che l'impianto utilizzi in co-digestione altre materie in quantità non superiore al 30% in peso e il *double counting* è riconosciuto sul 70% del biometano immesso in consumo.
- Questa tipologia di incentivo rimane interessante per tutte le produzioni di biometano che non dovessero ottenere lo “status” di avanzato ma lo sarà ancora di più in futuro al decorrere del periodo di incentivazione decennale con “ritiro” dei CIC.



## Gli incentivi per il biometano: articolo 6

- Il meccanismo “tradizionale” era stato fino ad ora applicato a soggetti che immettevano in consumo sia carburanti fossili che di origine rinnovabile e che nella maggior parte dei casi potevano quindi sia utilizzare direttamente i CIC che venderli.
- Il produttore di biometano, al contrario, non immette in consumo fossile e pertanto deve necessariamente vendere i suoi CIC senza però potere fino ad esso contare su un valore dei CIC fisso o minimo.



## Gli incentivi per il biometano: articolo 6

- Per ovviare a questa criticità, il nuovo decreto istituisce un meccanismo di ritiro dei CIC direttamente da parte del GSE che può comprendere anche il ritiro dello stesso biometano avanzato.
- Su richiesta del produttore il GSE ritira il biometano avanzato e riconosce direttamente al produttore il valore dei CIC pari a 375 euro/CIC. Poiché il biometano avanzato rispetta in ogni caso i requisiti previsti dal *double counting*, i CIC “avanzati” saranno erogati nella misura di uno ogni 5 Gcal di biometano.



## Gli incentivi per il biometano: articolo 6

- Oltre ai CIC, il ritiro totale o parziale del biometano avanzato da parte del GSE viene valorizzato al prezzo medio, ridotto del 5%, del mese di cessione registrato sul mercato a pronti del gas naturale (MPGAS) che è gestito sul proprio sito dal Gestore dei Mercati Energetici (GME).
- Per far fronte al costo di corrispondere questi incentivi, gli oneri di ritiro dei CIC vengono fatturati dal GSE ai soggetti obbligati in proporzione alle rispettive quote di obbligo.



## Gli incentivi per il biometano: articolo 6

- L'adesione al meccanismo di ritiro da parte dei soggetti obbligati è facoltativa ma ha il vantaggio di garantire l'assolvimento dell'obbligo avanzato, per la quota percentuale di biometano, a prescindere dai quantitativi di biometano effettivamente ritirati dal GSE.
- Questo meccanismo sarà applicabile alla produzione degli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022 e per un periodo massimo di 10 anni.



# Impianti di distribuzione e di liquefazione del biometano avanzato

Il decreto prevede una ulteriore maggiorazione, pari al 20% dei CIC, per i produttori che realizzano anche un nuovo impianto di distribuzione di gas naturale ovvero un nuovo impianto di liquefazione di biometano.

Tali impianti devono essere “pertinenti” all’impianto di produzione di biometano avanzato, devono cioè essere realizzati da uno o più produttori di biometano con una partecipazione alle spese di investimento pari ad almeno il 51%.



# Impianti di distribuzione e di liquefazione del biometano avanzato

- a) per nuovi impianti di distribuzione di Gas Naturale Compresso (GNC) e/o di Gas Naturale Liquefatto (GNL), il valore della maggiorazione in CIC non può essere superiore al 70% del costo dell'investimento e comunque non oltre 600 mila euro;
- b) per nuovi impianti di liquefazione di biometano per produrre Gas Naturale Liquefatto (GNL), il valore della maggiorazione in CIC non può essere superiore al 70% del costo dell'investimento e comunque non oltre 1.200 mila euro.





# Impianti di distribuzione e di liquefazione del biometano avanzato

- L'impianto di distribuzione è considerato nuovo quando sono di nuova realizzazione le opere di scarico, stoccaggio e distribuzione al consumo, anche se vengono realizzate presso un impianto esistente che distribuisce carburanti diversi da quelli di nuova realizzazione.
- La maggiorazione è determinata in funzione del quantitativo di biometano prodotto e immesso in consumo dal nuovo impianto di distribuzione oppure di quello liquefatto ed è proporzionale alla partecipazione finanziaria di ciascun produttore.



## Gli incentivi per i biocarburanti avanzati diversi dal biometano

- Lo status di “avanzato” va riconosciuto anche a tutti le altre tipologie di biocarburanti, presenti sul mercato o che lo potranno essere in futuro, che sono prodotti a partire dalle Materie elencate nella parte A dell’Allegato 3 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modificazioni.
- I produttori di biocarburanti avanzati diversi dal biometano devono vendere autonomamente ai soggetti obbligati che hanno aderito al sistema previsto dal decreto la loro produzione.



## Gli incentivi per i biocarburanti avanzati diversi dal biometano

- Anche per questi biocarburanti può essere richiesto al GSE il riconoscimento dei CIC ed eventualmente il loro “ritiro” da parte del GSE al valore di 375 euro ognuno. Poiché questi biocarburanti avanzati rispettano in ogni caso i requisiti previsti dal *double counting*, i CIC “avanzati” saranno erogati nella misura di uno ogni 5 Gcal.
- Anche in questo caso, la quantità massima è pari alla quota d’obbligo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano (25% dell’obbligo di avanzati), pari a circa 57 mila tonnellate per il 2018 che diventeranno 176 mila tonnellate nel 2022.



## Gli incentivi per i biocarburanti avanzati diversi dal biometano

- Come per il biometano avanzato, gli oneri di ritiro dei CIC sono fatturati dal GSE ai Soggetti obbligati che aderiscono al sistema; l'adesione è facoltativa ma garantisce l'assolvimento dell'obbligo per quanto riguarda la quota “altri biocarburanti avanzati” a prescindere dalla quantità di prodotto effettivamente disponibile sul mercato.
- L'incentivazione è destinata agli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2022 ed è valida per un periodo massimo di 10 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo.



# La riconversione degli impianti da biogas a biometano

Per impianti esistenti che fino ad oggi hanno prodotto biogas, il decreto prevede la possibilità di effettuare una riconversione totale o parziale a biometano ed avere accesso, in misura pari al 100% degli incentivi spettanti ad analoghi nuovi impianti, sia alle disposizioni “tradizionali” che alla forma di incentivo con “ritiro” del CIC da parte del GSE al prezzo di 375 euro per CIC.



# La riconversione degli impianti da biogas a biometano

Nel caso gli impianti beneficino di incentivi sull'energia elettrica prodotta e vogliono continuare a beneficiarne in parte, si richiede che:

- il periodo residuo di incentivo elettrico non sia essere inferiore a tre anni o inferiore a due anni per gli impianti di biogas in esercizio prima del 31 dicembre 2017;
- il biogas destinato alla produzione elettrica sia una quota non superiore al 70% della produzione annua media incentivata prima della riconversione.



# La riconversione degli impianti da biogas a biometano

Agli impianti riconvertiti si applicano tutte le maggiorazioni previste per i nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla realizzazione della riconversione e quella per l'esercizio dell'impianto riconvertito, contengano le indicazioni della tipologia e della quantità in peso delle materie utilizzate e che queste coincidano con quelle che danno accesso alle maggiorazioni per gli impianti di nuova realizzazione.

È consentito anche l'incremento della capacità produttiva.



# La riconversione degli impianti da biogas a biometano

Il periodo di diritto al “ritiro” dei CIC per la produzione di biometano degli impianti riconvertiti è pari al periodo di diritto spettante ai nuovi impianti, ossia 10 anni dall’entrata in esercizio in assetto riconvertito. Successivamente è sempre possibile continuare la produzione ed ottenere i CIC senza però la possibilità di “ritiro” da parte del GSE.

Qualora l’impianto da riconvertire sia invece arrivato al termine del periodo di diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, tutti i CIC eventualmente spettanti vengono riconosciuti in misura pari al 70% di quelli spettanti a nuovi impianti.

